

# **CAPITOLATO TECNICO**

## Sommario

<b>1. Glossario .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Oggetto della concessione .....</b>	<b>4</b>
2.1. Durata e valore della concessione .....	5
2.2. Corrispettivo delle prestazioni .....	6
2.3. Rischi della concessione. La “Matrice dei Rischi” .....	7
2.4. Il Piano economico Finanziario (PEF).....	7
<b>3. I Servizi in Concessione.....</b>	<b>7</b>
3.1. Il servizio per il Sopravvitto .....	8
3.2. Esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto .....	8
3.3. Condizioni di vendita dei generi di Sopravvitto .....	10
3.3.1 I generi o prodotti del Sopravvitto .....	10
3.3.2. Modalità di erogazione del servizio per il Sopravvitto .....	11
3.3.3. I prezzi praticati alla vendita dei generi o prodotti del Sopravvitto.....	12
3.4. Servizio a rimborso del “Modello 393” .....	13
<b>4. Gestione della concessione .....</b>	<b>13</b>
4.1. Attivazione del servizio.....	14
4.2. Atto di regolamentazione del servizio .....	14
4.3. I locali e le attrezzature per l’espletamento del servizio .....	14
4.3.1. Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature.....	16
4.4. Struttura operativa del concessionario .....	17
4.4.1. Responsabile del servizio ed Incaricato del concessionario.....	17
4.4.2. Personale occorrente per l’espletamento del servizio .....	17
4.4.3. Norme comportamentali del personale.....	17
<b>5. Verifiche di conformità. Procedimento sanzionatorio e penali .....</b>	<b>18</b>
5.1. Soggetti per il controllo e verifica di conformità .....	18
5.2. Obblighi del concessionario a seguito dei controlli .....	19
5.3. Pagamento dei prezzi dei generi o prodotti del Sopravvitto.....	19
5.4. Procedimento sanzionatorio .....	19
5.5. Inadempienze e penalità .....	19
<b>6. Disposizioni contrattuali .....</b>	<b>20</b>
6.1. Disposizioni legislative di riferimento .....	21
6.2. Divieto di interruzione del servizio.....	21
6.3. Subappalto e divieto di cessione del contratto .....	22
6.4. Garanzia definitiva.....	23

6.5 Assicurazione e gestione dei sinistri.....	23
6.6. Controlli per la sicurezza interna dell'istituto e della riservatezza .....	24
6.7. Modifica della concessione in fase di esecuzione. Revisione del contratto .....	25
6.8. Revisione del Piano Economico Finanziario .....	25
6.9. Lo scioglimento del contratto di concessione: la risoluzione, la cessazione e la revoca del contratto per pubblico interesse26	
6.10. Risoluzione del contratto- clausola risolutiva espressa .....	26
6.11. Recesso .....	28
6.12. Esecuzione in danno.....	28
6.13. Controversie.....	28
<b>7. Obblighi e adempimenti del concessionario .....</b>	<b>29</b>
<b>8. Obblighi e oneri a carico della concedente .....</b>	<b>30</b>
<b>9. Il criterio di aggiudicazione della concessione .....</b>	<b>28</b>
9.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica .....	30
9.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi dell'Offerta Tecnica .....	35
9.2.1 Determinazione del punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica .....	40
9.3 Criteri di valutazione dell'Offerta Economica .....	40
9.3.1 Le "macro-categorie" merceologiche.....	40
9.4 Criterio per l'attribuzione del punteggio economico.....	41
9.5 Punteggio complessivo ai fini dell'aggiudicazione .....	42
9.6 Valutazione dell'anomalia dell'Offerta .....	42

## 1. Glossario

Nell'ambito del presente capitolato s'intende per:

- a) Amministrazione: l'Amministrazione penitenziaria nel suo complesso;
- b) Stazione appaltante, oppure, Amministrazione Concedente/contraente: il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per la Lombardia, che affida in concessione l'erogazione e la gestione del servizio per il sopravvitto presso gli Istituti penitenziari della regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, L. 26/07/1975, n. 354, nonché della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) pubblicata il 01/10/2021;
- c) Concessionario: L'operatore economico che stipula la Concessione con l'Amministrazione acquisendo il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi assentiti in Concessione, alle condizioni di cui allo schema di Concessione.;
- d) Istituto/Istituti: l'Istituto o gli Istituti penitenziari per adulti nell'ambito della Regione Lombardia, quali luoghi di esecuzione del servizio per il sopravvitto in concessione;
- e) Direzione di Istituto/Autorità dirigente/direttore: l'autorità dirigente preposta alla direzione dell'Istituto penitenziario ove viene eseguito in concessione il servizio per il sopravvitto;
- f) Ristretti/Utenti: i detenuti e gli internati negli Istituti penitenziari;
- g) Servizio per il Sopravvitto: il servizio oggetto della concessione, di gestione della vendita – previo approvvigionamento - di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti di genere e di spesa (settimanali e mensili) previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione amministrativa dettata in materia;
- h) Merci: i generi alimentari e gli altri generi non alimentari destinati ai ristretti, nell'ambito del Sopravvitto;
- i) Locale o locali: Magazzino/i delle merci -ove disponibile/i- all'interno degli Istituti;
- j) Ricavo delle vendite o delle prestazioni al netto di I.V.A.: La somma incassata dai servizi in Concessione al netto dell'I.V.A.;
- k) Capitolato Tecnico/prestazionale: il presente documento comprensivo di tutti i suoi allegati e appendici;
- l) Concorrente: Operatore economico che partecipa alla presente procedura di gara presentando un'offerta;
- m) Contratto/i specifico/i: il/i contratto/i che verrà/anno stipulato/i dall'Amministrazione concedente con il concorrente aggiudicatario – sulla base delle condizioni e dei prezzi offerti per l'erogazione del Servizio;
- n) Atto di regolamentazione del Servizio: l'atto, sottoscritto congiuntamente dal Concessionario e dall'Amministrazione Concedente, nel quale vengono dettagliati taluni aspetti inerenti alle modalità di erogazione e di controllo del Servizio in concessione;
- o) Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): Persona nominata dall'Amministrazione come responsabile dei rapporti con il Concessionario e per il coordinamento dell'esecuzione del contratto;
- p) Responsabile del servizio: Persona nominata dal Concessionario con il compito di coordinare le

attività previste dalla Concessione e fungere da referente operativo e interfaccia unica per l'Amministrazione;

- q) Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;
- r) Regolamento di esecuzione: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii., recante il regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;
- s) Codice dei contratti: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

## 2. Oggetto della Concessione.

Oggetto principale della concessione è il Servizio per il Sopravvitto di cui all'art. 9, comma 7, dell'Ordinamento Penitenziario (come meglio descritto al successivo paragrafo 3), ovvero la gestione presso ogni Istituto penitenziario nell'ambito della regione Lombardia di un servizio finalizzato alla vendita – previo approvvigionamento – di una serie di generi o prodotti alimentari e non alimentari di consumo (cc.dd. di sopravvitto) contemplati nell'ambito di un elenco/listino denominato “Modello 72”, dei quali è consentito ai ristretti l'acquisto con propri fondi disponibili (“peculio”, o “fondo detenuti”), su autorizzazione della stessa Direzione dell'Istituto penitenziario e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Concessionario è chiamato, altresì, a garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione di quegli acquisti richiesti dai ristretti mediante differente specifica istanza denominata “Modello 393” ed eventualmente autorizzati dall'autorità dirigente, per prodotti che non sono contemplati nell'elenco/listino del “Modello 72” (cfr. successivo paragrafo 3.4).

### 2.1. Durata e valore della concessione.

L'aggiudicazione della presente procedura individuerà l'unico operatore economico (Concessionario del Servizio), con cui l'Amministrazione contraente procederà alla sottoscrizione di un contratto di affidamento della concessione del servizio in oggetto per singolo Lotto, della durata di 5 (cinque) anni, ovvero 60 mesi, indicativamente dal 01.09.2022 al 31.08.2027 e, comunque, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

Il Servizio per il sopravvitto costituisce oggetto principale e imprescindibile del Contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (SEI) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - patti e condizioni.

Il valore stimato della concessione è stato complessivamente calcolato ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.lgs. 50/2016, come meglio sotto dettagliato per ogni singolo lotto funzionale, sulla base del dato (ricavi) evincibile dal Piano Economico Finanziario (PEF) di massima, allegato al presente Capitolato (cfr. successivo paragrafo 2.4), tenuto conto dei 6 (sei) differenti Lotti della procedura.

LOTTO	DIREZIONI	VALORE CONCESSIONE 5 ANNI	VALORE CONCESSIONE MESI 6	TOTALE CONCESSIONE 66 MESI (5 ANNI E 6 MESI)
1-23	MILANO SAN VITTORE	11.981.600,00	1.198.160,00	13.179.760,00
	LODI			
	MILANO BOLLATE			
2-24	SONDRIO	5.121.500,00	512.150,00	5.633.650,00

	BERGAMO			
	LECCO			
	BRESCIA			
	VERZIANO			
3-25	MILANO OPERA	13.913.700,00	1.391.370,00	15.305.070,00
	MONZA			
4-26	PAVIA	9.348.500,00	934.850,00	10.283.350,00
	VIGEVANO			
	VOGHERA			
5-27	BUSTO ARSIZIO	4.761.400,00	476.140,00	5.237.540,00
	COMO			
	VARESE			
6-28	CREMONA	2.718.400,00	271.840,00	2.990.240,00
	MANTOVA			
TOTALE GENERALE		47.845.100,00	4.784.510,00	52.629.610,00

Detto valore stimato, considerato il periodo di riferimento della concessione che decorre indicativamente dal 01/09/2022 al 31/08/2027 - oltre eventuali 6 (sei) mesi di proroga tecnica - , ammonta a €. **52.629.610,00 (cinquantaduemilioniseicentoventinovemilaseicentodieci/00), al netto dell'I.V.A.**

**Il fatturato indicato non è vincolante per l'Amministrazione concedente, né come valore minimo né come valore massimo.** La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

L'importo stimato complessivo della concessione è al netto di Iva, nonché comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00(zero/00).

Il valore stimato del contratto per l'intera durata dello stesso è riportato nell'Appendice n. 1, allegata al presente Capitolato.

**Nell'Appendice n. 1** allegata al presente Capitolato, quale mero dato indicativo e con ineranza ad ogni Lottodi gara, è riportato il fatturato prodotto per il medesimo servizio nel corso del precedente triennio 2019/2021e nel corso del primo trimestre del corrente anno 2022, nonché il valore del servizio degli acquisti a rimborsomediante "c.d. Modello 393" prodotto nel biennio 2020 e 2021.

## **2.2 Corrispettivo delle prestazioni.**

A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio di sopravvitto oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo.

Trattasi di concessione di servizi con prestazioni “calde”, in quanto dotata di un’intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi dall’utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell’arco della vita della concessione stessa. Il servizio reso dal Concessionario è, infatti, interamente remunerato dal prezzo corrisposto per l’acquisto dei generi o prodotti da parte dei ristretti con propri fondi (peculio o fondo detenuti) e, in nessuna parte, vi è contribuzione posta a carico dell’Amministrazione. Il volume dell’attività di vendita dipende dalla domanda interna e l’Amministrazione concedente non assume alcun impegno sul volume delle vendite, nemmeno su un volume minimo.

Con riferimento, quindi, al Servizio per il Sopravvitto, le cui modalità di espletamento sono più ampiamente indicate e disciplinate nei paragrafi successivi, il volume dell’attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai ristretti, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 9, comma 7, dell’Ordinamento Penitenziario e dagli artt. 12, comma 6, 14, e 57, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall’Amministrazione, tra cui i regolamenti interni dei singoli istituti penitenziari. L’Amministrazione concedente, si ribadisce, non assume alcun impegno sul volume delle richieste presentate per il Sopravvitto.

In tale contesto, il Servizio per il Sopravvitto in concessione è comunque reso in assenza di concorrenza, fatte salve limitate eccezioni, riconducibili ad alcuni generi o prodotti eventualmente derivanti dalla promozione di attività di autoproduzione che costituiscono elemento del trattamento penitenziario (a tal proposito si veda quanto riportato nella “Matrice dei rischi” allegata al presente Capitolato Tecnico e di cui al successivo paragrafo 2.3). In tali eventuali limitate ipotesi l’autorità dirigente dell’istituto, infatti, può consentire ai ristretti di poter acquistare direttamente tali generi o prodotti al di fuori dal servizio in concessione, nulla potendo, in contrario, eccepire il Concessionario.

Il Servizio per il Sopravvitto, rivolto a soggetti privati della libertà personale, si svolge nella contemperazione di interessi distinti: l’esigenza dei ristretti di acquistare generi che possano rendere più dignitosa la detenzione e l’esigenza dell’Amministrazione di garantire e tutelare l’ordine e la sicurezza all’interno dell’Istituto (intesa, anche, come sicurezza, in generale, della comunità penitenziaria con riguardo anche, ad esempio, alla salute). Il bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in marginali ed eccezionali ipotesi, ad una, seppur temporanea, contrazione del Servizio (vedasi la “Matrice dei Rischi” allegata al presente Capitolato). Rimane fermo che detto potere rientra nell’ambito dell’ipotesi disciplinata dall’art 175, primo comma, lett. c), del Codice dei Contratti, trattandosi di modifiche non prevedibili dall’Amministrazione contraente con l’ordinaria diligenza che, in ogni caso, non determinano una alterazione generale della natura della concessione.

## **2.3 Rischi della concessione: La “Matrice dei Rischi”.**



Costituisce parte della documentazione di gara – per essere successivamente allegata al contratto di concessione -la c.d. “Matrice dei Rischi”, redatta secondo un modello strutturato in forma tabellare come da par. 5.7 delle Linee Guida ANAC (cfr. **Allegato n. 1**, denominato “Matrice dei Rischi”).

La “Matrice dei Rischi rappresenta un documento di sintesi dell’analisi dei rischi connessi al servizio, che fornisce elementi di valutazione al fine di identificare, quantificare e correttamente allocare i rischi connessi all’esecuzione dei servizi oggetto della concessione. Essa, pertanto, è finalizzata a verificare, prima dell’indizione della procedura di gara, la sostenibilità della concessione e, quindi utilizzata per la redazione del PEF e per la valutazione dell’offerta, nonché, in fase di esecuzione, a consentire un agevole controllo sul mantenimento dell’originaria allocazione dei rischi.

Al fine della costruzione della matrice dei rischi, sono stati considerati i seguenti aspetti: **a)** identificazione del rischio, ovvero l’individuazione di tutti quegli elementi che potrebbero costituire un rischio nella fase di gestione del servizio; **b)** *risk assessment*, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio; **c)** il momento in cui l’evento negativo si potrebbe verificare e valutazione degli effetti; **d)** *risk management*, individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento; **e)** allocazione del rischio.

## **2.4 Il Piano Economico Finanziario (PEF).**

Il **PEF** rappresenta il documento attraverso il quale il Concessionario dimostra la **fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del proprio progetto**.

Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l’equilibrio economico finanziario (ai sensi dell’art. 165, comma 2, del Codice) che è definito come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato riguardo al capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento [art. 3, comma 1, lett. fff), del Codice].

Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere indicatori di redditività, nonché il quadro di tutti i costi che l’aggiudicatario prevede sostenere, compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell’equilibrio economico-finanziario posti a base dell’affidamento della concessione.

La funzione del PEF è dunque quella di dimostrare la concreta capacità del Concessionario di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale prescelto, attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico – finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo, consentendo così all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza e sostenibilità dell’offerta, ossia la sua congruità e, quindi l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione.

Ai sensi dell’art. 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, il piano economico finanziario in base al quale viene gestito il contratto di concessione può essere oggetto di revisione durante il periodo di durata della concessione stessa, per fatti previsti dal contratto ma non riconducibili al concessionario, i quali siano in grado di incidere sull’equilibrio economico finanziario (cfr. successivo paragrafo 6.8).

**Il PEF dovrà accompagnare, a pena di esclusione, l’Offerta economica** e dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 165 del Codice e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 9, avuto come riferimento un PEF di

massima predisposto dall'Amministrazione appaltante ed allegato al presente Capitolato prestazionale (**Allegato n. 2**, denominato: "PEF"), tenuto conto delle valutazioni circa l'allocazione dei rischi inerenti alla gestione del servizio in concessione e di cui alla "Matrice dei rischi" (cfr. Allegato 1).

**Sono inammissibili le offerte il cui PEF non sia ritenuto coerente rispetto a quanto dichiarato dal Concorrente in sede di offerta Economica, nonché a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico.**

### **3. I Servizi in Concessione.**

#### **3.1. Il Servizio per il Sopravvitto.**

La concessione ha per oggetto il Servizio per il Sopravvitto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, dell'Ordinamento penitenziario e dell'art. 12, del Regolamento di esecuzione - cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio -. Il servizio per il Sopravvitto si espleta presso ogni Istituto Penitenziario e consiste nella vendita, previo approvvigionamento, di generi alimentari (extra -vitto) e non alimentari dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), su autorizzazione della Direzione dell'Istituto e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia (in particolare, i sopracitati art. 9 dell'Ordinamento Penitenziario e art. 12 del rispettivo Regolamento di esecuzione).

Si ribadisce quanto già precisato al precedente paragrafo 2.2, ossia che in limitate eventuali situazioni, riconducibili alla promozione di attività auto/produttive che costituiscono elemento del trattamento (cfr. Allegato n. 1 "Matrice dei rischi"), la concessione del servizio non ricomprende il servizio di vendita di quei generi che, pur rientrando nella tipologia di quelli c.c.dd. di sopravvitto venduti per il tramite del servizio in concessione, provengano da eventuali processi di produzione o preparazione interna all'amministrazione stessa. In tali eventuali casi, l'autorità dirigente dell'istituto può consentire ai ristretti di poter richiedere e acquistare direttamente tali generi fuori dal servizio in concessione, nulla potendo eccepire in contrario il Concessionario.

#### **3.2. Esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto.**

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento di Esecuzione, cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio, il Servizio per il Sopravvitto in concessione si espleta, presso ogni Istituto, attraverso la gestione della vendita di generi alimentari e non alimentari di consumo ai ristretti che ne facciano richiesta. Tali generi, individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto, sono contemplati in apposito elenco/listino prezzi denominato, come innanzi riferito, "Modello 72" i cui relativi costi di acquisto sono posti a carico dei ristretti richiedenti secondo regole, procedure e limiti fissati.

Nell'**Allegato n. 3** al presente Capitolato, denominato "*Estratto Modello 72*", sono rappresentati, distinti per Istituti e relativi lotti di gara, i generi o prodotti di sopravvitto contemplati nei "Modelli 72" (con relativo listino prezzi) di cui, al momento dell'indizione della presente procedura di gara, ne è consentito l'acquisto daparte dei ristretti, previa autorizzazione, per il tramite del servizio in concessione presso gli istituti penitenziari della Regione Lombardia -

come distinti per Lotti -.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che i citati “Modelli 72” non sono elenchi statici, ma, nel tempo, assolutamente modificabili, in ragione, ad es., di nuovi prodotti e marche, di nuove esigenze, delle proposte in tal senso effettuate dal Concessionario, tenuto conto della domanda interna all’istituto, della dinamicità del mercato esterno che la domanda interna tende a seguire, dell’incidenza di eventuale nuova normativa, in un’alternanza di iniziative tra Amministrazione Concedente e Concessionario, avuto sempre riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza interna che connotano la specificità della realtà penitenziaria.

L’attività del Concessionario per il servizio in oggetto è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo sostenuto dai ristretti, per gli acquisti autorizzati di quei generi o prodotti consentiti ed effettuati con i propri fondi disponibili presso l’Istituto ospitante (c.d. Fondo detenuti).

Il volume dell’attività di vendita dei generi di Sopravvitto dipende dalla domanda proveniente dai ristretti, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 12, comma 6, dall’art. 14, e dall’art. 57, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall’Amministrazione (tra cui i regolamenti dei singoli istituti per gli aspetti più operativi). L’Amministrazione concedente, si ribadisce, non assume alcun impegno sul volume delle richieste di acquisto per i generi o prodotti del Sopravvitto presentate dai ristretti.

**Il Concessionario non può elevare reclami né richiedere compensi od indennizzi qualora, nel bilanciamento tra l’esigenza dei ristretti di acquistare generi che possano rendere più dignitosa la detenzione e l’esigenza dell’Amministrazione di garantire e tutelare l’ordine e la sicurezza all’interno dell’Istituto, l’Autorità dirigente, in marginali ed eccezionali ipotesi concernenti l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto, ovvero la tutela di interessi primari quali la sanità e salute della collettività penitenziaria, decida per una, seppur temporanea, contrazione del Servizio (cfr. Allegato n. 1 “Matrice dei rischi”).**

Qui di seguito si procede a rappresentare il flusso tipo del Servizio in concessione, descritto secondo le fasi che, di regola, lo caratterizzano e dei soggetti che attendono ad esse:

- 1) Individuazione dei generi o prodotti di cui è consentita la vendita tramite il servizio in concessione e loro inserimento nel “Modello 72”, unitamente all’indicazione dei rispettivi prezzi di vendita – art. 14, comma 1, DPR 230/2000 (Regolamento di esecuzione) –: di competenza della Direzione dell’Istituto penitenziario. A tal proposito, si ribadisce quanto appena sopra detto in merito alla “dinamicità” del Modello 72 e cioè all’alternanza di iniziative in tal senso tra Amministrazione Concedente e proposte del Concessionario, avuto riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza dell’istituto. Durante tale fase, una rappresentanza dei ristretti ed un delegato dell’Autorità dirigente dell’Istituto attua il controllo (cfr. successivo paragrafo 5.1) sul prezzo dei generi o prodotti (art. 9, ultimo periodo, dell’Ordinamento Penitenziario);
- 2) Raccolta delle richieste di acquisto dei generi o prodotti contemplati nel “Modello 72” ed in vendita tramite il servizio in concessione – come formulate su appositi moduli e presentate dai ristretti -: di competenza della Direzione dell’istituto (tramite il dedicato settore interno della “spesa”). Si ribadisce che l’esigenza dei ristretti di acquistare generi che possano rendere più dignitosa la detenzione deve bilanciarsi con l’esigenza dell’Amministrazione di garantire e tutelare l’ordine e la sicurezza all’interno dell’Istituto (intesa, anche, come sicurezza, in generale, della comunità penitenziaria con riguardo anche,

ad esempio, alla salute). Il bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in marginali, eccezionali ipotesi e per il tempo strettamente necessario, ad una limitata e temporanea contrazione del Servizio (vedasi Allegato 1 “Matrice dei rischi”), cioè limitazione del sopravvitto per gravi motivi concernenti: l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto; la tutela di interessi primari, quali la sanità e salute della collettività penitenziaria;

- 3) Verifica della capacità di spesa del ristretto, sia in termini di osservanza dei limiti di spesa settimanali emensili stabiliti dall’Amministrazione (art. 57, Legge 354/1975 – Ordinamento penitenziario), sia in termini di effettiva disponibilità finanziaria (sussistenza dei relativi fondi sui singoli “conti correnti” dei ristretti richiedenti l’acquisto): di competenza della Direzione dell’Istituto (tramite il c.d. settore interno dei “conti correnti”). La vendita è, difatti, previamente autorizzata dalla Direzione, entro i limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall’Amministrazione Penitenziaria;
- 4) Presentazione in forma riepilogativa delle richieste di acquisto al Concessionario (tramite il c.d. “**Buono condizionato**”), al fine della successiva vendita dei generi o prodotti: di competenza della Direzione dell’istituto (tramite il settore interno della “spesa”). Da considerare che la presentazione delle richieste di acquisto formulate dai ristretti tramite il c.d. “Buono condizionato” è, a seconda la grandezza degli Istituti, generalmente concentrata in alcuni giorni della settimana (in **Appendice n. 2** al presente Capitolato è fornita indicazione dell’attuale convenuta periodicità per la presentazione dei “Buoni condizionati”). Di conseguenza, i processi e le dinamiche dell’approvvigionamento e dello stoccaggio dei generi o prodotti – di esclusiva competenza e a carico del Concessionario – risultano collegate alle richieste di acquisto e alla loro presentazione, dovendo le stesse essere evase nei giorni immediatamente seguenti;
- 5) Approvvigionamento e Consegna alla Direzione dell’Istituto dei generi o prodotti richiesti con i “Buoni condizionati” presentati al concessionario: di competenza e a cura del Concessionario, in orario antimeridiano e nel rispetto della calendarizzazione (giorni della settimana) convenuta con la Direzione dell’Istituto, secondo ripartizioni funzionali organizzate in base alla natura e tipologia di generi, nonché alla grandezza dell’istituto. Durante tale fase, una rappresentanza dei ristretti ed un delegato dell’Autorità dirigente dell’Istituto attuano il controllo (cfr. successivo paragrafo 5.1) sulla qualità dei prodotti e dei generi venduti (art. 9, ultimo periodo, dell’Ordinamento Penitenziario);
- 6) Distribuzione dei generi o prodotti ai ristretti richiedenti: di competenza della Direzione dell’Istituto (attraverso propri incaricati);
- 7) Avuto riguardo ad ogni distinto mese, quale periodo di contabilizzazione e riferimento, sul totale dei generi o prodotti venduti e consegnati nel medesimo periodo (singolo mese) di riferimento: di competenza e a cura del Concessionario, nei confronti della Direzione dell’Istituto, la quale effettua il riscontro contabile e procede al pagamento della fattura utilizzando le risorse finanziarie extra bilancio del “fondo detenuti”, provvedendo, altresì, a versare l’IVA all’Erario in linea con le disposizioni che regolano lo *split payment* (scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972) [*in merito ai prezzi dei generi del Sopravvitto consegnati e fatturati si dirà più diffusamente in seguito, al paragrafo 3.3.3*].

### **3.3. Condizioni di vendita dei generi di Sopravvitto.**

#### **3.3.1 I generi o prodotti del Sopravvitto.**

Si sottolinea che le marche commerciali o brands dei generi o prodotti contemplati negli attuali elenchi dei “Modelli 72” (cfr. Allegato 3) non sono propriamente vincolanti, rappresentando piuttosto la sintesi, ovvero sia il punto di incontro tra la proposta del concessionario, le preferenze dei ristretti (domanda interna) ed il consenso o autorizzazione della Direzione dell’Istituto. E’ opportuno ribadire l’aspetto già innanzi esplicitato, cioè, che i predetti “Modelli 72” non sono statici, ma, nel tempo, modificabili, in ragione ad esempio di nuovi prodotti e marche, di nuove esigenze, delle proposte in tal senso effettuate dal Concessionario, tenuto conto della domanda interna all’istituto, della dinamicità del mercato esterno che la domanda interna tende a seguire, in un’alternanza di iniziative tra Amministrazione Concedente e Concessionario, avuto sempre riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza interna che connotano la realtà penitenziaria.

Tenuto conto proprio di questo necessario bilanciamento di esigenze di assoluta specificità, nel solco del principio che riconosce all’Amministrazione concedente la potestà di decidere il modo migliore per gestire la prestazione dei servizi per garantire un ottimale livello di qualità ed un elevato livello di sicurezza (vedasi art.166 Codice dei contratti), **il Concessionario, dovrà obbligatoriamente assicurare quanto segue e quanto previsto nel successivo paragrafo 3.3.2:**

- 1) **la disponibilità continua per la vendita e, quindi consegna dei seguenti generi o prodotti -** definibili basilari in quanto di ampio e comune utilizzo, oppure, in quanto indispensabili a preparare o riscaldare, nelle proprie camere di pernottamento, bevande e cibi di facile e rapido approntamento o già cotti (art. 13, comma 5, Regolamento di Esecuzione) -:
  - a) **pasta;**
  - b) **pancarré;**
  - c) **pelati e passata di pomodoro;**
  - d) **farina;**
  - e) **olio di semi e olio di oliva;**
  - f) **uova;**
  - g) **zucchero;**
  - h) **caffè;**
  - i) **merendine e biscotti per la prima colazione;**
  - j) **acqua e bevande comuni;**
  - k) **prodotti per l’igiene personale di base;**
  - l) **“fornelletti a gas” con relative ricariche -esclusivamente della tipologia elencata nei Modelli 72-**(quest’ultimi quali strumenti indispensabili a preparare, nelle proprie camere di pernottamento, bevande e cibi di facile e rapido approntamento o riscaldare liquidi e cibi già cotti - art. 13, comma 5, Regolamento di Esecuzione -;
- 2) **la disponibilità alla vendita – di base -, mediante inserimento nell’elenco/listino del “Modello 72”, di almeno n. 2 (due) marche o brands differenti per lo stesso genere o prodotto, di cui una marca nota/famosa che gode dello stato di rinomanza ed una meno conosciuta (ad es., da hard-discount) per quanto attiene i generi o prodotti alimentari di seguito indicati:**
  - a) **Pasta;**
  - b) **Passata di pomodoro – Pelati;**
  - c) **Riso;**
  - d) **Olio di semi;**
  - e) **Olio di oliva;**
  - f) **Caffè;**

- g) Biscotti;
- h) Fette biscottate;
- i) Cracker;
- j) Formaggi spalmabili;
- k) Mozzarella;
- l) Affettati sottovuoto;
- m) Scatolame (pesce, carne, legumi);
- n) Pizza surgelata;
- o) Merendine;
- p) Cioccolato;
- q) Prodotti tipici natalizi e pasquali;
- r) Gelati.

Rispetto agli innanzi elencati generi o prodotti, l'impegno alla disponibilità alla vendita di ulteriori marche, oltre le due obbligatorie di base, costituirà, nell'ambito dell'Offerta Tecnica, criterio qualitativo premiante per i concorrenti ai fini dell'aggiudicazione della concessione – secondo le indicazioni fornite nel dedicato successivo paragrafo 9.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" -.

I generi o prodotti di Sopravvitto contemplati nel "Modello 72" e acquistabili dai ristretti per il tramite del servizio in concessione, possono essere soggetti a qualche variazione oltre che per disposizione dell'Amministrazione, per eventuali particolari disposizioni legislative.

### **3.3.2 Modalità di erogazione del servizio per il sopravvitto.**

Al fine di garantire un ottimale livello di qualità ed un elevato livello di sicurezza, nell'esecuzione del Servizio il Concessionario deve operare con diligenza e a regola d'arte, in particolare con l'obbligo di:

- m) approvvigionare, custodire, conservare i generi o prodotti;
- n) assicurare che i prodotti in vendita, alimenti e bevande, confezionati o sfusi, siano di prima qualità, sempre freschi o di recente acquisto. I prodotti confezionati dovranno riportare le etichette a norma dei requisiti di legge; quelli eventualmente sfusi e porzionati a cura del personale del concessionario, dovranno essere confezionati in contenitori/sacchetti singoli nel rispetto delle regole di igiene e confezionamento degli alimenti;
- o) provvedere, con propri mezzi, alla consegna dei generi o prodotti di cui è stato richiesto l'acquisto direttamente presso il/i punto/i dell'Istituto indicati dalla Direzione medesima. La consegna dei generi o prodotti dovrà essere assicurata e concordata con l'Istituto, nei giorni indicati e convenuti con la Direzione dell'Istituto (cfr. precedente paragrafo 3.2) e, comunque, entro:

- il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di acquisto inviata dalla Direzione, fatta eccezione per i generi "freschi" per i quali il termine è fissato al secondo giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di acquisto.
- 72 (settantadue) ore (lavorative, domenica e festivi esclusi), dalla presentazione della richiesta di acquisto, autorizzata, per i generi o prodotti non contemplati nell'elenco del Sopravvitto e richiesti con specifico "Modello 393".

A tal proposito, si sottolinea che l'aspetto relativo alla periodicità della consegna dei generi o prodotti richiesti, con indicazione delle giornate della settimana interessate - suscettibile di variazioni in programmazione delle festività, ricorrenze o particolari esigenze -, sarà convenuto dal concessionario con l'Autorità dirigente dell'Istituto

- p) provvedere alla gestione dei “resi”, cioè dei generi o prodotti del sopravvitto consegnati ma restituiti inquanto non rivelatisi idonei o conformi secondo la normativa vigente o criterio di buona qualità;
- q) assicurare il rispetto della c.d. “catena del freddo” per i generi o prodotti congelati/surgelati;
- r) provvedere, autonomamente e a proprie spese, a quanto eventualmente necessario secondo la specificavigente normativa in materia, per la predisposizione e la gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - riferito a tutte le fasi incui si articolerà il servizio oggetto della Concessione -;
- s) ottenere le eventuali licenze, permessi e autorizzazioni, necessarie per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente Concessione.

La gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto appena sopra e nell'intero presente Capitolato prestazionale, nonché proposto ed impegnato nell'ambito dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica in sede di partecipazione alla procedura ai fini dell'aggiudicazione della concessione – secondo le indicazioni fornite nei dedicati successivi paragrafi 9.1 “*Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica*” e 9.3 “*Criteri di valutazione dell'Offerta Economica*” -, in termini di progetto organizzativo del servizio e di proposte migliorative.

Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e l'osservanza degli impegni assunti con l'Offerta tecnica e nell'Offerta Economica, il Concessionario può sviluppare ed eseguire il Servizio nel modo che ritenga opportuno, in linea con il proprio progetto di concessione e con l'equilibrio economico finanziario con esso prospettato. L'esecuzione del servizio deve, comunque, avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all'Amministrazione ed all'immagine della stessa, uniformandosi ai criteri e alla disciplina per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza previsti nel regolamento di Istituto.

Il servizio dovrà essere effettuato da personale idoneo e professionalmente adeguato all'incarico ricoperto.

L'Amministrazione concedente per il tramite della Direzione dell'Istituto si riserva la facoltà di effettuare qualunque controllo di qualità dei prodotti in vendita e di richiedere il cambio di qualità, fino al raggiungimento del livello previsto.

La presenza sui luoghi del personale delegato della Direzione e della prevista rappresentanza dei ristretti – presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Concessionario dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione del servizio, ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l'esecuzione e, ancora, nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere del Concessionario è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione si riserva, quindi, la più ampia facoltà di indagine al fine di verificare le modalità e i tempi di esecuzione del servizio, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.

### **3.3.3 I Prezzi praticati alla vendita dei generi o prodotti del sopravvitto.**

Come normativamente stabilito, i prezzi dei generi o prodotti in vendita mediante il servizio in concessione per il Sopravvitto non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'Istituto (art. 9, Ordinamento penitenziario).

La Direzione di ogni Istituto penitenziario, al fine di tale adeguamento dei prezzi dei generi o

prodotti di sopravvitto, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del Regolamento di esecuzione, assume, mensilmente informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno e relativi ai generi corrispondenti quelli in vendita mediante il servizio in concessione per il Sopravvitto, oppure, effettua un controllo sui prezzi praticati per i medesimi corrispondenti generi negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto [esercizi identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114].

Premesso quanto sopra, il Concessionario è selezionato anche sulla base dello sconto percentuale - in ribasso -, rispetto ai prezzi correntemente praticati all'esterno negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti, che è disposto ad offrire - nell'ambito dell'Offerta Economica - per ciascuna delle 6 (sei) differenti predeterminate "macro-categorie" merceologiche, ossia per i generi o prodotti di tipologia alimentare ricompresi in ognuna di esse, così come descritto nel successivo paragrafo 9.3.1.

Pertanto, circa i prezzi da praticare ai generi o prodotti di sopravvitto in vendita mediante il servizio in concessione, si configura quanto qui di seguito:

1. **generi o prodotti di Sopravvitto non riconducibili a quelli ricompresi in ognuna delle predeterminate specifiche 6 (sei) "macro-categorie"**: il loro prezzo di vendita non può eccedere, in ogni caso, quello correntemente praticato all'esterno - negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti - per i generi o prodotti corrispondenti (art. 9, cit.);
2. **generi o prodotti (di tipologia alimentare) di sopravvitto riconducibili a quelli ricompresi in ognuna delle riferite predeterminate 6 (sei) "macro-categorie"**: il loro prezzo di vendita sarà determinato applicando, sui prezzi dei generi o prodotti corrispondenti correntemente praticati all'esterno - negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti -, lo sconto percentuale - in ribasso - offerto in gara per ogni specifica predeterminata "macro-categoria".

Appena innanzi è stato già detto circa la modificabilità del "Modello 72" - tenuto conto di possibili nuove esigenze, della dinamicità del mercato esterno, della domanda interna all'Istituto che tende a seguire il mercato esterno, delle proposte in tal senso effettuate dal Concessionario (cfr. precedente paragrafo 3.3.1). Pertanto, in ragione di ciò, allorquando vi sia il consenso dell'autorità dirigente all'inserimento nell'elenco "Modello 72" di nuove tipologie di generi o prodotti alimentari, dei quali sia possibile l'acquisto da parte dei ristretti in corso di esecuzione della concessione, la previsione di tali generi nell'ambito di una delle citate 6 (sei) predeterminate macro-categorie, ai fini della definizione della percentuale di sconto da applicare rispetto al prezzo praticato all'esterno per generi corrispondenti, è stabilita dalla stessa Direzione dell'Istituto in considerazione dell'attinenza merceologica, previa comunicazione al Concessionario.

Si ribadisce che la rilevazione dei prezzi correntemente praticati all'esterno per i generi o prodotti corrispondenti quelli per i quali è consentita la vendita mediante il servizio in concessione, è disposta dalla Direzione dell'Istituto come previsto dall'art. 12, comma 6, D.P.R. 230/2000.



Per i prodotti di marca non notoria, anche avuto riguardo alla sola classe e tipologia di appartenenza del prodotto, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso esercizi hard discount o similari - più vicini al singolo Istituto -.

Con esclusivo riferimento ai generi di **“frutta e verdura”**, in considerazione della più elevata volatilità del loro mercato, l’assunzione di informazione sui rispettivi prezzi può essere fatta con cadenza quindicinale piuttosto che mensile.

Con l’innanzi riferito Allegato n. 3 - denominato **“Estratto Modello 72”** -, viene fornito il riferimento dei prezzi dei generi o prodotti di sopravvitto in vendita ai ristretti mediante il servizio in concessione al momento dell’indizione della presente procedura di gara. La lista dei generi con i relativi prezzi (Modello 72), deve rimanere costantemente affissa nei locali previamente individuati dalla Direzione dell’Istituto. I prezzi dei generi in vendita sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati.

I prezzi dei generi venduti sono posti a carico dei ristretti che ne hanno richiesto l’acquisto secondo regole, procedure e limiti fissati. La vendita è, difatti, previamente autorizzata dalla Direzione, secondo limiti di spesa settimanali e mensili per ogni singolo ristretto periodicamente aggiornati dall’Amministrazione Penitenziaria.

Il pagamento dei generi o prodotti venduti e consegnati alla Direzione dell’Istituto per la relativa distribuzione agli utenti richiedenti l’acquisto, è effettuato dalla medesima direzione dell’Istituto - previo accertamento di ciascuna provvista -, a valere sul peculio (**“fondo detenuti”**) dei ristretti che hanno usufruito del Servizio, a seguito dell’acquisizione di analitica (con i diversi regimi di I.V.A.) fattura, avuto riguardo ad ogni singolo mese (quale periodo di contabilizzazione).

#### **3.4. Servizio a rimborso del “Modello 393”.**

Come innanzi già precisato, il concessionario deve garantire anche l’effettuazione di quegli acquisti richiesti dal ristretto su specifico modulo **“Modello 393”**, per differenti prodotti che non sono contemplati nell’elenco/listino dei generi di Sopravvitto **“Modello 72”** e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione. Tali generi sono consegnati dall’Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi il relativo prezzo e la corrispondente spesa sostenuta. Pertanto, rispetto a tali beni si attua, nei confronti del Concessionario, un mero rimborso, sarebbe a dire che nell’assicurare tale servizio il Concessionario percepisce solo il rimborso - sempre a valere sui fondi dei ristretti - del prezzo corrisposto per l’approvvigionamento del prodotto richiesto. Nell’Appendice n. 1 al presente Capitolato sono indicati i volumi/valori di tale servizio da **“Modello 393”**, realizzati nell’ultimo biennio, distinti per istituti penitenziari e relativi lotti di gara.

### **4. Gestione della Concessione.**

#### **4.1. Attivazione del Servizio.**

Il Servizio avrà inizio solo dopo che il Contratto sarà divenuto efficace e per la durata definita dal contratto stesso, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di dare avvio anticipato al servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. Il Concessionario dovrà garantire, in ogni sede penitenziaria interessata dal Contratto, la continuità del Servizio per il Sopravvitto, permanendo tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dal Contratto.

In occasione dell’assunzione del servizio, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario del Lotto

aggiudicato verrà redatto **in contraddittorio tra Concessionario e Autorità dirigente**, un **Verbale di presa in consegna**, quale documento con il quale il Concessionario prende formalmente in consegna, ove disponibili, i locali e le eventuali attrezzature ivi collocate, per l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche all'avvio del Servizio. Nel documento verranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione, nonché data lettura iniziale degli eventuali "contatori/misuratori dell'energia elettrica se non volturati/intestati direttamente al Concessionario stesso.

#### **4.2. Atto di Regolamentazione del Servizio.**

Immediatamente dopo la stipula del Contratto, il Concessionario e l'Amministrazione contraente procederanno alla redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Servizio che costituirà fonte di regolazione di dettaglio con possibilità, comunque, di particolari modifiche e variazioni in ogni momento, qualora l'efficienza del Servizio lo richieda. Nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, saranno formalizzate le modalità meramente operative di gestione del Servizio (in particolare, il personale utilizzato dal Concessionario nello svolgimento del Servizio, riferimenti operativi alla gestione della contabilità, alcuni dettagli meramente operativi del procedimento di verifica della conformità riferiti ai rapporti tra i soggetti incaricati del controllo dell'esecuzione del contratto, eventualmente altro), per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara e negli atti contrattuali, anche in considerazione di quanto eventualmente proposto ed offerto dal Concessionario. Il tutto, comunque, nel rispetto assoluto della cornice dispositiva e prescrittiva del presente Capitolato, del contratto medesimo e come delineata negli atti di gara. Con **l'Allegato n. 4** al presente Capitolato, denominato "*Atto di Regolamentazione del Servizio*", viene fornito in visione lo schema di contenuto dell'Atto di Regolamentazione, che sarà perfezionato e firmato immediatamente dopo la stipula del contratto.

#### **4.3. I Locali e le attrezzature per l'espletamento del servizio.**

L'Amministrazione contraente, ove disponibili presso ognuno degli Istituti penitenziari e qualora il Concessionario sia interessato, concede in uso (concessione di bene pubblico), spazi per l'esercizio in concessione del servizio per il Sopravvitto - con particolare riferimento a locali per lo stoccaggio dei generi e prodotti -, nonché gli impianti e le attrezzature eventualmente esistenti al loro interno (ad es., celle frigorifere, frigocongelatori, eventualmente altro). Nell'**Appendice n. 2** al presente Capitolato, sono fornite per ogni istituto penitenziario della Regione Lombardia, informazioni sulla disponibilità attuale di locali ed eventuali attrezzature funzionali allo scopo e concedibili in uso.

Con specifica inerenza ai locali (o porzione di essi), la loro concessione in uso è disposta a titolo oneroso, secondo le tariffe che verranno applicate dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio. Nella citata Appendice n. 2 al presente Capitolato Tecnico sono riportate le tariffe stimate tenuto conto dell'attuale dimensionamento dei locali disponibili.

**In caso di indisponibilità di locali presso le Direzioni, oppure, qualora il Concessionario non dovesse essere interessato a quelli disponibili, grava sul Concessionario medesimo l'onere di trovare luoghi all'esterno per lo stoccaggio e conservazione dei prodotti necessari all'espletamento del Servizio.**

Sarà facoltà del Concessionario, effettuare opere di miglioramento/adeguamento dei locali

concedibili in uso e presi in consegna, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, così come sarà in facoltà dell'Amministrazione apportare, nel corso della gestione, modifiche ai locali o agli impianti.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti sarà tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, ove le stesse modifiche non siano state espressamente autorizzate.

Quanto concesso in uso al Concessionario deve essere da questi utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall'Amministrazione concedente, salvo diversa autorizzazione.

Le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali eventualmente concessi e presi in consegna dovranno essere effettuate e cadenzate secondo un piano di attività e frequenze standard almeno del tipo di seguito esemplificato:

1. pulizie giornaliere:
  - a) spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti assegnati;
  - b) svuotamento cestini, spolveratura con passaggio di panno umido sui piani di lavoro;
  - c) pulizia, con sanificante, delle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, rubinetti, pulsanti ecc.;
  - d) pulizia, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo di eventuali lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone;
2. pulizie settimanali:
  - a) lavaggio pavimenti dei locali da eseguire con prodotti detergenti e disinfettanti idonei, secondo le caratteristiche tipologiche dei pavimenti stessi;
3. pulizia trimestrale:
  - a) spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni;
  - b) spolveratura di porte, pareti divisorie, scaffalature poste nei locali (sia presenti al momento della consegna dei locali, sia se montate successivamente dall'Appaltatore), pareti attrezzate, corpi scaldanti e apparecchi di condizionamento con lavaggio delle parti sporche;
  - c) igienizzazione, intesa come pulizia profonda delle superfici volta a eliminare batteri e sostanze nocive, da effettuarsi trimestralmente;
4. sanificazione, intesa come l'insieme delle azioni finalizzate a rendere salubre un ambiente, da effettuarsi trimestralmente;
5. disinfestazione e derattizzazione (ad opera di personale autorizzato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti):
  - a) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio delle attività,
  - b) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione con cadenza almeno quadrimestrale, salvo ulteriori casi di comprovata necessità.

Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare, ove applicabili, i CAM adottati con Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021—pubblicato nella G.U. del 19/02/2021, n. 42 – con cui sono state approvate le prescrizioni, a tutela dell'ambiente, concernenti il “servizio di pulizia e sanificazione” e i “prodotti detergenti”, ossia : a) utilizzo di detergenti in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o equivalente; b) utilizzo di sistemi di dosaggio o

apparecchiature (ad esempio: bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione dei detergenti super concentrati sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio; c) non utilizzo di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante; d) formazione del personale addetto alla commessa ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08; e) produzione di un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza.

Saranno a carico del Concessionario le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione dei locali avuti in uso e per il funzionamento degli impianti (celle frigorifero, frigo-congelatori, condizionatori et similia) e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento del Servizio.

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature eventualmente ricevute in uso.

Tali beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione, tenuto conto dell'ordinaria usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del Servizio. A tal fine, sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica all'esito della quale sarà redatto un verbale di riconsegna in cui si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constatasse mancanze o danni dipendenti dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando al concessionario i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Concessionario, al termine del Servizio, avrà l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante.

#### **4.3.1 Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature.**

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la continua e perfetta efficienza degli impianti asserviti ai locali dati eventualmente in uso e presi in consegna per l'espletamento del Servizio in concessione, nonché delle apparecchiature e delle attrezzature eventualmente presenti e parimenti concesse in uso, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli stessi e dei loro accessori, alla loro costante conformità alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza in genere.

Saranno, altresì, a carico del Concessionario le manutenzioni straordinarie delle apparecchiature e attrezzature allo stesso eventualmente concesse in uso, a meno che il costo delle riparazioni sia superiore al 67% del prezzo di un nuovo acquisto dalle caratteristiche tecniche analoghe. In tal caso, la riparazione e/o la sostituzione saranno a carico dell'Amministrazione (rischio condiviso – v. Matrice dei rischi). A tal fine, eventuali guasti o malfunzionamenti di detti beni devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Direttore dell'Istituto, il quale provvederà ad incardinare la procedura di verifica che definirà i necessari interventi.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento del Servizio potrà mettere a disposizione e, eventualmente, installare ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari resteranno di proprietà

dello stesso che potrà riprenderseli al termine del rapporto contrattuale.

Resta inteso che sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari di sua proprietà.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione, sia sugli impianti che sulle attrezzature, devono essere conformi quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature e documentabili. Qualora i difetti e/o i malfunzionamenti dipendessero da incuria e/o dalla cattiva gestione e/o manutenzione, l'intervento di ripristino delle attrezzature e/o degli impianti sarà a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi posti a suo carico non appena i medesimi si rendessero necessari, tenuto conto di ordinari parametri di igiene e sicurezza.

#### **4.4      *Struttura Operativa del Concessionario.***

##### **4.4.1      *Responsabile del Servizio ed Incaricati del Concessionario.***

Il concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà nominare, con atto di delega, un proprio referente, individuato quale Responsabile del Servizio, dotato di poteri di coordinamento delle attività connesse agli oneri derivanti dal rapporto contrattuale. Dovrà essere nominato, altresì, almeno un Incaricato tra il personale del concessionario operante all'interno di ciascun Istituto penitenziario del Lotto di riferimento, nell'espletamento del servizio, per le funzioni operative.

Il Responsabile del Servizio garantirà la massima collaborazione all'Autorità Dirigente di ogni singola sede penitenziaria e al Responsabile del procedimento durante la loro attività di controllo dell'esecuzione della concessione.

Chiunque dipenda o abbia ingerenza nell'amministrazione degli Istituti penitenziari o nell'esecuzione della misura restrittiva della libertà personale non può essere nominato in rappresentanza dell'Impresa se non dopo la cessazione di tale rapporto da almeno tre anni.

La stessa Autorità Dirigente può chiedere all'Amministrazione concedente – che avvierà, senza indugio, un procedimento a fini valutativi - di ruscare il Responsabile del Servizio pretendendo la sua sostituzione dal fornitore, nonché, in caso di necessità e urgenza, ruscare e chiedere direttamente all'Impresa la sostituzione dell'Incaricato presso la propria sede penitenziaria; in entrambi i casi, tanto all'atto della nomina, quanto durante la concessione.

**Il concessionario è tenuto a sostituire colui che sia stato ruscato in tempi idonei a non recare alcun pregiudizio al Servizio.**

Qualora dalla mancata sostituzione ne derivi, per qualsiasi motivo, un pregiudizio al regolare e puntuale svolgimento del Servizio, si procederà ai sensi di quanto previsto ai paragrafi 6.2 e 6.9, nonché all'applicazione della penale di cui al par. 5.5.

Qualunque ordine, diffida od invito può essere notificato dal direttore di istituto o dagli organi dell'Amministrazione contraente, in ragione delle rispettive competenze, tanto al concessionario quanto al suo Responsabile del Servizio o Incaricato.

##### **4.4.2      *Personale occorrente per l'espletamento del Servizio.***

È a carico del concessionario l'onere del personale occorrente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Il c.d. “piano del Personale” - con relativa elencazione – utilizzato nell’espletamento del Servizio verrà inizialmente indicato nell’Atto di Regolamentazione del Servizio, sulla scorta di quanto riportato nel Piano Economico Finanziario (PEF) per la rispettiva voce di costo (“Costo del Personale”).

Eventuali variazioni del personale rispetto al numero e alle ore, rispetto ai dati identificativi presentati nell’Atto di Regolamentazione del Servizio, potranno essere realizzate dal Concessionario, mediante preventiva comunicazione al Direttore dell’Istituto interessato e, comunque, permanendo l’obbligo del Concessionario di assicurare il servizio in concessione secondo i criteri di garanzia e qualità previsti dal presente capitolato e dall’Offerta tecnica presentata.

Per il Servizio in concessione e connesse prestazioni poste a suo carico presso il singolo istituto, ad eccezione delle funzioni Responsabile del Servizio e di Incaricato, il Concessionario può eventualmente chiedere di avvalersi dell’opera di ristretti presso il medesimo Istituto - quando vi si possano convenientemente destinare -, corrispondendo agli stessi le remunerazioni previste.

Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ove normativamente previsto.

#### **4.4.3            *Norme comportamentali del personale.***

Il concessionario, i suoi rappresentanti, collaboratori e dipendenti sono tenuti, nell’esecuzione del contratto, ad osservare, altresì, le disposizioni impartite dall’Amministrazione contraente e dalla Autorità dirigente (o da chi ne fa le veci) e ad uniformarsi alla disciplina dell’Istituto.

Gli stessi non possono accedere all’interno dell’Istituto senza il permesso della stessa Autorità dirigente, la quale ha, in ogni momento, facoltà di revocarlo.

Il Concessionario, il proprio personale, i collaboratori ed eventuali subappaltatori, impiegati nelle attività richieste sono tenuti a:

- osservare un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all’interno delle strutture ove il Servizio viene svolto. Resta inteso l’obbligo ad accettare e a rispettare ogni modifica e integrazione che dovesse essere apportata alle citate regolamentazioni in corso di esecuzione della concessione;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività dell’Amministrazione;
- mantenere riservato quanto verrà appreso o conosciuto in merito all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione o altro a causa dell’accesso e della permanenza nei locali dell’istituto e, pertanto, non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, né farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari all’esecuzione del contratto, i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell’espletamento del Servizio.

L’Autorità dirigente l’Istituto potrà disporre l’allontanamento di quel personale del Concessionario che contravvenisse alle disposizioni di cui sopra.

## **5. Verifiche di Conformità. Procedimento sanzionatorio e Penali.**

Nel corso della durata della Concessione, l'Amministrazione contraente, in particolare mediante ogni Direzione di Istituto, effettuerà delle verifiche volte a constatare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario con la stipula del contratto, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le verifiche effettuate dall'Amministrazione contraente non sono sostitutive dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo esterni competenti riterranno di disporre in attuazione della normativa vigente.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione nei locali dell'istituto allo stesso eventualmente assegnati ed è tenuto a collaborare con l'Autorità dirigente mediante scambio di informazioni e documenti a supporto dell'attività di controllo e di verifica.

### **5.1 Soggetti per il controllo e verifica di conformità.**

L'Autorità dirigente di ogni singolo Istituto Penitenziario, limitatamente al servizio per il sopravvittuto eseguito in concessione nei confronti dei ristretti in esso ospitati, assume funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'Autorità dirigente, anche tramite suoi delegati, quotidianamente, pone tutte le condizioni per il controllo del corretto espletamento della concessione, coordinando e attivando, altresì, tutte le cariche e le rappresentanze previste dall'Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di esecuzione (art. 9, comma 7, O.P. e art. 12, comma 5 e 6, R.E.), ossia:

- la rappresentanza dei ristretti ed internati;
- il delegato dell'Autorità dirigente, altresì con funzioni di verificatore ai fini della certificazione di conformità.

Nell'ipotesi in cui dovessero riscontrarsi generi o prodotti non conformi in qualità o quantità o privi dei requisiti previsti, gli stessi vengono rifiutati, con richiesta di sostituzione immediata, nonché di possibile reintegrazione. In tali casi, in presenza di obiezioni/contestazioni del Concessionario decide in merito l'Autorità dirigente - in funzione di direttore dell'esecuzione del contratto di concessione.

Le evidenze dei controlli effettuati dal delegato dell'Autorità dirigente ai sensi dell'art. 9 O.P. costituiscono, presupposto per il controllo di conformità del servizio reso, da richiamare, quale titolo legittimante, in occasione del pagamento della documentazione fiscale emessa dal Concessionario (avuto riguardo ad ogni periodo mensile di contabilizzazione) per la vendita, ai prezzi stabiliti come innanzi previsto (paragrafo 3.3.3), dei generi o prodotti consegnati e distribuiti ai ristretti richiedenti.

Nell'atto di Regolamentazione del Servizio, che verrà perfezionato subito dopo la stipula del contratto, sono disciplinati i dettagli esecutivi del procedimento di controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della concessione, nonché i rapporti tra i soggetti incaricati di seguire il controllo dell'esecuzione del medesimo, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato prestazionale e nel contratto di concessione.

### **5.2 Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli.**

Il Concessionario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà predisporre ed attuare le opportune azioni volte alla risoluzione, sia delle carenze, che delle cause che le hanno

generate.

Eventuali carenze o difformità riscontrate e non prontamente risolte o risolubili, dovranno essere prontamente contestate al Concessionario dall'Autorità dirigente, onde attivare il procedimento di eventuale applicazione della penale prevista. Successivamente, ne verrà data comunicazione al Responsabile del Procedimento.

### **5.3 Pagamento dei prezzi dei generi o prodotti del Sopravvitto.**

Il pagamento dei generi o prodotti venduti e consegnati alla Direzione dell'Istituto per la relativa distribuzione ai ristretti richiedenti l'acquisto, è effettuato dalla medesima Direzione nei termini di cui agli articoli 4, del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 8, comma 4-bis, del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, mediante la gestione - extra bilancio dell'Amministrazione - del c.d. peculio (*fondo detenuti*) dei ristretti che hanno usufruito del Servizio, previo accertamento di ciascuna provvista e previa acquisizione di analitica (con i diversi regimi di I.V.A.) fattura, avuto riguardo ad ogni mese quale periodo di contabilizzazione e riferimento.

L'Amministrazione concedente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penali, ferma restando la possibilità di incameramento della cauzione.

### **5.4 Procedimento sanzionatorio.**

L'Autorità dirigente dell'Istituto nella sua funzione di DEC, qualora nell'ambito della sua attività di controllo del servizio in concessione, anche per il tramite dei suoi delegati, rilevi inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto, notifica al Concessionario un verbale di rilevazione e contestazione delle inadempienze prevedendo, ove opportuno e ancora possibile, un termine perentorio perché il Concessionario provveda a porre rimedio in conformità agli obblighi assunti, oppure, in mancanza, presenti le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica.

In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini, ovvero nel caso in cui l'Autorità dirigente ritenga di non accoglierle, l'Autorità Dirigente applica la penale prevista per la tipologia di inadempienza rilevata e contestata e comunica al RUP l'avvenuta chiusura del procedimento sanzionatorio con l'applicazione della penale.

Le maggiori spese e l'importo delle penali vengono detratte dai crediti dell'Appaltatore verso l'Amministrazione, fermo restando la possibilità di incamerare la cauzione.

### **5.5 Inadempienze e penali.**

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, l'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, procede all'applicazione di penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine, sono individuati 4 (quattro) livelli di inadempimento:

#### **Primo livello (inadempienza lieve): euro 100,00:**

- mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle verifiche e delle



ispezioni disposte dall'Autorità Dirigente (cfr. paragrafo 6.6);

- ritardata consegna dei generi o prodotti per un massimo di 24 (ventiquattro) ore rispetto a quanto previsto;

**Secondo livello (inadempienza media): euro 300,00:**

- per accertato inadempimento, da parte del concessionario, del suo personale, collaboratori o eventuale subappaltatore, agli obblighi di comportamento e di carattere regolamentare (cfr. paragrafo 4.4.3);
- per accertato mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi legittimamente rifiutati (cfr. paragrafo 6.6.);
- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del Responsabile e/o dell'Incaricato allorquando ricusati (cfr. paragrafo 4.4.1);
- indisponibilità dei generi o prodotti per la giornata di consegna prevista (cfr. paragrafo 3.3.2. lett. c);
- accertata inosservanza dell'obbligo di assicurare le attività standard di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali eventualmente concessi in uso presso l'Istituto (paragrafo 4.3).

**Terzo livello (inadempienza grave): euro 750,00:**

- indisponibilità oltre le successive 24 ore dalla prevista consegna dei generi o prodotti;
- indisponibilità per la prevista giornata di consegna dei generi o prodotti rispetto ai quali è previsto l'obbligo della continua disponibilità (cfr. paragrafi 3.3.1 e 3.3.2, lett. e);
- mancato preavviso di almeno 5 giorni, ove le circostanze lo consentano, in caso di evento (ad es. sciopero o qualsiasi altro) che possa in qualche modo influire sull'espletamento del Servizio;
- per accertata inosservanza agli obblighi di manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature eventualmente concesse in uso presso l'Istituto (cfr. paragrafi 4.3. e 4.3.1).

**Quarto livello (inadempienza molto grave): euro 1.500,00:**

- indisponibilità oltre le 48 ore dalla prevista e richiesta consegna dei generi o prodotti per i quali è previsto l'obbligo della continua disponibilità (cfr. paragrafo 1 3.3.1 e 3.3.2, lett. e);
- in caso di accertata inottemperanza agli obblighi inerenti ai criteri di qualità e alle prescrizioni ed indicazioni della normativa circa le previste autorizzazioni e sulla sorveglianza sanitaria ed igienica dei generi o prodotti (cfr. paragrafo 3.3.2, lett. b), f), g) e h);
- per accertata inottemperanza inerente alla tempistica e alle modalità di attuazione delle proposte e relativi impegni assunti nell'ambito del "progetto organizzativo del servizio" con l'Offerta Tecnica (cfr. paragrafo 9).

**Nell'ambito della durata del Contratto, si può procedere all'applicazione della penale di livello immediatamente superiore a quella prescritta dal presente paragrafo in ipotesi di continuata reiterazione della condotta sanzionabile. Il periodo di riferimento della reiterazione delle condotte sanzionabili si intende circoscritto ad ogni differente annualità del Contratto.**

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.

## **6. Disposizioni Contrattuali**

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la Concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stipulazione del contratto – uno per ogni differente Lotto di gara - è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

La Stazione appaltante si riserva l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art.32, c. 8, del D.lgs.50/2016 e dell'art.8, c.1 lett. a), della L.120/2020.

### **6.1 Disposizioni legislative di riferimento.**

Il rapporto è disciplinato da:

- l'Ordinamento penitenziario;
- il Regolamento di esecuzione;
- il Codice dei contratti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.);
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancorain vigore;
- il Codice civile;
- le linee guida dell'ANAC;
- la Legge e il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato (R.D.18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827);
- la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Regolamento di contabilità carceraria (R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 – Parte III), per le parti ancorain vigore;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ess.mm.ii.);
- il Contratto specifico – come da bozza acclusa alla documentazione di gara - e i relativi allegati;
- le Leggi e i Regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione del contratto.

Immediatamente dopo la sottoscrizione dei Contratti per singolo Lotto, l'Amministrazione Concedenteed il Concessionario redigeranno un Atto di Regolamentazione del Servizio nel quale saranno formalizzate – come da schema accluso al presente Capitolato (cfr. Allegato n. 4) -, per ciascuna sede di Istituto penitenziario, le modalità operative di gestione del Servizio per tutto quanto non espressamente dettagliato nel Contratto ed in ogni caso, nel rispetto della cornice prescrittiva del presente Capitolato e del contratto medesimo.

Sono a carico del Concessionario le spese di stipula e di registrazione dei Contratti, nonché quelle degli stampati e tutte le altre spese occorrenti per la gestione del Servizio, anche se non previste specificamente nel presente capitolato.

## **6.2      *Divieto di interruzione del Servizio.***

Il Concessionario è obbligato, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzione alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

E' ammessa la sospensione dell'esecuzione in modalità ordinaria del Servizio nei soli casi di forza maggiore. In tali ipotesi, il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni.

Anche con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, il Concessionario si impegna a garantire la continuità del Servizio nel rispetto della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii., nonché delle determinazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della citata legge che trova piena applicazione nell'ambito dell'erogazione del Servizio in questione, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.

L'Autorità Dirigente dell'Istituto e il RUP dovranno essere informati dal Concessionario, sia in caso di sciopero del personale che per qualsiasi altro evento che possa in qualche modo influire sull'espletamento del Servizio, con un preavviso di almeno cinque giorni, ove le circostanze e la natura dell'evento lo consentano, pena l'applicazione della penale di cui al par. 5.5.

L'Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di garantire la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario, con addebito allo stesso, nei casi in cui non ricorra la forza maggiore, delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario. L'addebito potrà avvenire sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione, da parte dell'Amministrazione, avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi, quale fine, la salvaguardia del diritto alla salute e alla integrità delle persone *in vinculis* e, in conseguenza, dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

Qualora la sospensione o la interruzione del Servizio dovessero protrarsi oltre il limite di 10 giorni, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

Si ribadisce che l'esigenza dei ristretti di acquistare generi che possano rendere più dignitosa la detenzione deve tuttavia bilanciarsi con l'esigenza dell'Amministrazione di garantire e tutelare l'ordine e la sicurezza all'interno dell'Istituto (intesa, anche, come sicurezza, in generale, della comunità penitenziaria con riguardo anche, ad esempio, alla salute). Il bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in marginali, eccezionali ipotesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario, ad una limitata temporanea contrazione del Servizio, mediante l'esercizio da parte dell'Amministrazione concedente - più in particolare della Direzione dell'Istituto penitenziario – del potere di limitazione del servizio per il sopravvitto per gravi motivi di ordine e sicurezza, nonché per l'impellente tutela di superiori interessi primari della collettività

penitenziaria (es., per motivi sanitari).

### **6.3 Subappalto e divieto di cessione del contratto.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si considerano come terzi:

- ✓ le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione;
- ✓ le imprese collegate a queste ultime;
- ✓ se il Concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e, al più tardi, all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario ha l'obbligo di indicare all'amministrazione concedente i dati anagrafici, i recapiti ed i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica all'amministrazione contraente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Con riferimento ai profili di responsabilità, il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'amministrazione concedente ed è obbligato, solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art 174, comma 6, del Codice è vietato il subappalto "a cascata" e, pertanto, se il Concessionario affida parte delle prestazioni oggetto della concessione ad un soggetto terzo, quest'ultimo non potrà a sua volta sub affidare le suddette prestazioni.

A pena di nullità della cessione stessa è fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D.lgs. 50/2016.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **6.4 Garanzia definitiva.**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il Concessionario deve prestare una

cauzione nella misura del 10% del valore stimato della concessione e secondo le modalità di cui all'art. 103 del Codice dei contratti. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e modi programmati, l'applicazione di quanto previsto nei p. 3 e p. 4 del comma 1, del citato art. 103, è assicurata avuto riguardo alla media ponderata degli sconti percentuali offerti per le predeterminate 6 (sei) macro-categorie di generi o prodotti di cui all'Offerta Economica (cfr. paragrafo 9.3.1), ove: **a)** in presenza di una media ponderata degli sconti percentuali offerti superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; **b)** in presenza di una media ponderata degli sconti percentuali offerti superiore al venti per cento, l'aumento della garanzia da costituire è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20 (venti) per cento.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la stazione appaltante potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità. Ferma restando l'operatività della citata garanzia per tutta la durata del contratto, lo svincolo progressivo di tale garanzia, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei contratti, potrà avvenire con riferimento ad ogni trimestre di avvenuta regolare esecuzione della concessione.

In ogni caso, l'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo complessivo, dovrà permanere fino al momento del rilascio dell'ultimo certificato di conformità. In caso di proroga, l'importo residuo della cauzione, come sopradeterminato, non potrà essere svincolato e dovrà essere integrato della somma necessaria corrispondente al periodo di proroga.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente., estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente e a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Concessionario nei suoi confronti o per l'applicazione delle penali, l'Amministrazione concedente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione nei limiti dell'importo massimo previsto dalla

normativa vigente, fatta salva la possibilità di rivalersi sui crediti del Concessionario vantati, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, esclusa quella contemplata dall'art. 103, comma 5 del Codice dei contratti, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe,

per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

#### **6.5      *Assicurazione e gestione sinistri.***

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario, è tenuto alla stipula una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a beneficio esclusivo dell'Amministrazione contraente (anche tramite "appendice" a polizza già esistente) e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività afferenti al rapporto concessorio, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Amministrazione contraente nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti forniti.

I massimali della polizza assicurativa non potranno essere inferiori a euro 2,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività dedotte in Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'espletamento del Servizio, il Concessionario è tenuto ad avvisare con immediatezza l'Autorità Dirigente che, a sua volta, è tenuta a adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Concessionario, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Dell'evento è trasmessa, senza indugio, apposita relazione all'Amministrazione concedente con cui si descrive il fatto, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate.

In ogni caso restano a carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a

terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

#### **6.6      *Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto e della riservatezza.***

Il concessionario deve assoggettarsi alle visite ed alle ispezioni eventualmente disposte dall'Autorità Dirigente, a tutela della sicurezza interna dell'Istituto, in ordine agli oggetti ed ai generi introdotti nell'Istituto ed a quant'altro sia inerente al Servizio in concessione, così come è tenuto ad asportare dall'Istituto gli oggetti o i generi non autorizzati. Il Concessionario deve inoltre fornire tutte le notizie occorrenti all'espletamento di eventuali accertamenti disposte dall'Autorità Dirigente offrendo ogni collaborazione utile.

In caso di inadempienza, l'Autorità Dirigente oltre alle dovute contestazioni ed applicazione delle previste penali, ne dà comunicazione all'Autorità competenti, nonché all'Amministrazione concedente, per i seguiti di rispettiva competenza.

Il concessionario è responsabile per sé e per i suoi rappresentanti, dipendenti, subappaltatori, consulenti e collaboratori, dell'obbligo di mantenere riservato quanto eventualmente appreso o conosciuto in merito all'attività dell'Amministrazione concedente e degli Istituti, alla loro organizzazione e ai sistemi di vigilanza e sicurezza, o altro ancora, a causa dell'accesso e della permanenza nei locali degli istituti e, pertanto, dell'obbligo di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, né farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari all'esecuzione del contratto, i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio in concessione (cfr. altresì precedente paragrafo 4.4.3).

In caso di accertata grave inosservanza dei menzionati obblighi, che comporti grave danno o nocumento alla sicurezza e all'immagine, l'Amministrazione concedente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di concessione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

**Il concessionario, i suoi rappresentanti e collaboratori dovranno rispettare gli obblighi di cui sopra anche dopo la cessazione del rapporto in essere con l'Amministrazione.**

#### **6.7      *Modifica della concessione in fase di esecuzione. Revisione del Contratto.***

Nel periodo di efficacia della concessione la stessa potrà essere modificata secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 175, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Qui di seguito, si prevedono espressamente le clausole di revisione del contratto di concessione in fase di esecuzione a cui è consentito ricorrere, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, qualora non siano superati i limiti quantitativi previsti dall'art 175, comma 2, del Codice, tenuto conto del valore della concessione iniziale di cui al precedente paragrafo 2.1:

- chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, con obbligo a carico del Concessionario di garantire la prosecuzione del servizio presso le restanti sedi o la/e trasformata/e sede/i, a fronte di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dell'Amministrazione concedente;
- estensione del servizio di sopravvitto ad altre sedi degli Istituti penitenziari che dovessero essere aperte durante il periodo di efficacia della concessione, a fronte di preavviso di almeno

60 (sessanta) giorni da parte dell'Amministrazione concedente;

- Sospensione/contrazione di generi o prodotti già esistenti nell'elenco "Modello 72", al ricorrere di determinati presupposti (ad es. richieste provenienti da parte della popolazione detenuta; soppressione di prodotti per modifiche del mercato o per motivi di sicurezza interna e di sanità, etc.).

**Considerata la particolare natura del servizio per il Sopravvitto, l'Amministrazione per il tramite della Direzione dell'Istituto interessato si riserva la facoltà di sospendere o limitare lo stesso per gravi motivi di ordine e sicurezza (ad es. rivolte), nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (ad es., per gravi motivi sanitari). Il citato potere rientra nell'ambito dell'ipotesi disciplinata dall'art 175, primo comma lett. c) del Codice dei Contratti, trattandosi di modifiche non prevedibili dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza che, in ogni caso, non determinano una alterazione generale della natura della concessione.**

La sospensione o la contrazione del sopravvitto potranno essere disposte per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, la Direzione dell'Istituto dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione del servizio.

A prescindere dalle clausole sopra previste, al ricorrere delle previste condizioni, rimangono fermi tutti gli altri casi di modifica del contratto di concessione durante il periodo di efficacia e di cui all'art. 175 del codice.

#### **6.8 Revisione del piano economico finanziario.**

La revisione del piano economico finanziario potrà essere effettuata al ricorrere della condizione secondo cui i fatti esterni non imputabili al concessionario devono essere tali da non garantire più in concreto l'equilibrio economico finanziario della concessione, con ciò intendendo che i flussi di cassa (ricavi) non risultano più sufficienti a coprire gli oneri relativi agli investimenti e le spese di gestione. Il venir meno dell'equilibrio economico finanziario deve comunque essere considerato per tutto il periodo residuo di durata della concessione.

**L'eventuale revisione del piano deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.**

La revisione del piano potrà essere richiesta al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando quanto previsto dal punto che precede:

- a) chiusura di uno o più istituti penitenziari per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
- b) calamità naturale, pandemia, riforma regolamentare che comportino la sospensione del servizio in più di un istituto penitenziario per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, oppure la contrazione del servizio per un valore pari ad almeno il 50% del valore iniziale della concessione riferito ad un periodo di 6 (sei) mesi.

Nei casi di revisione del piano economico finanziario l'Amministrazione contraente e il concessionario concorderanno in contraddittorio le misure economico-finanziarie e/o operative idonee a garantire l'equilibrio economico finanziario per la durata residuale della concessione.

#### **6.9 Lo scioglimento del contratto di concessione: la risoluzione, la cessazione e la revoca del contratto per pubblico interesse.**



Lo scioglimento del contratto di concessione in via unilaterale da parte dell'Amministrazione concedentesi verifica, ai sensi dell'art. 176 del Codice, nelle seguenti ipotesi: **cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento.**

**Rimane anzitutto fermo in capo all'Amministrazione il potere, autoritativo e discrezionale, di esercitare l'autotutela in seguito alla stipula del contratto.**

Fermo restando l'innanzi citato potere di autotutela, la concessione può cessare laddove:

- il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- la Stazione Appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8, Codice dei Contratti.

La cessazione non è sottoposta ai termini dell'annullamento in autotutela di cui all'art 21 nonies di cui alla legge n. 241/1990.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice o sia revocata per motivi di pubblico interesse o sia annullata d'ufficio per vizio non dipendente dal Concessionario, spettano a quest'ultimo il riconoscimento dei valori e gli indennizzi di cui all'art. 176, comma 3 e 4, del Codice. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alle condizioni di pagamento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice delle somme previste.

**Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione la disciplina di cui all'art 1453 c.c. e la Stazione Appaltante deve comunicare per iscritto al Concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.**

#### **6.10      *Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa.***

L'Amministrazione concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:

- a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
- b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
- e) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 25 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01 e D.lgs. 159/2011, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- i) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- j) in caso di violazione del Patto di Integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;
- k) in caso di sospensione delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività concernenti il servizio in concessione, per cause imputabili al Concessionario;
- l) nei casi di cui ai paragrafi del presente Capitolato intitolati *"Divieto di interruzione del servizio", "Subappalto e divieto di cessione del contratto", "Garanzia definitiva", "Assicurazione e gestione dei sinistri", "Controllo per la sicurezza dell'Istituto e della riservatezza"*;
- m) ripetuta violazione degli impegni assunti in sede di Contratto, tale da comportare uno snaturamento delle prestazioni in quelle dedotte;
- n) applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10% del valore del Contratto in corso;
- o) constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- p) cessione dei crediti in difformità alle prescrizioni normative;
- q) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;
- r) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del Concessionario, salvo il caso di concordato continuità aziendale.

**Nelle fattispecie sopra elencate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.**

La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso in cui l'Amministrazione concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l'Amministrazione Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di

incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 (sette) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione Concedente incamererà la garanzia definitiva.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Concedente medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

#### **6.11 Recesso.**

L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge. L'Amministrazione Concedente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- intervento di normativa o regolamentazione che disciplinino diversamente il servizio per il sopravvitto;
- ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti in uno specifico Lotto di gara;
- nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convenzione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui al presente Capitolato.

In tali casi l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento con effetti giuridici equivalenti almeno 60 giorni prima della cessazione totale del Servizio.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

#### **6.12 Esecuzione in danno.**

Fermi i rimedi di cui al precedente paragrafo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Concessionario ometta di eseguire il Servizio oggetto del presente Capitolato entro i termini e con le modalità indicate nello stesso o in caso di inadempienza agli obblighi del presente Capitolato, l'Amministrazione contraente garantirà la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario di un lotto vicino, applicando una penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta. L'addebito potrà avvenire a valere sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione da parte dell'Amministrazione avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi quale fine, l'assicurazione del diritto alla salute e integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza di esso, della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

In caso di necessità di carattere transitorio, l'Autorità Dirigente acquisisce l'autorizzazione dell'Amministrazione contraente ad eseguire gli interventi od il Servizio in danno del concessionario.

#### **6.13 Controversie.**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente concessione tra il Concessionario e l'Amministrazione contraente, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del Codice dei contratti, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello ove risiede il Provveditorato Regionale per la Lombardia in qualità di Amministrazione contraente.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio; restando inteso che, qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **7. Obblighi e adempimenti del Concessionario**

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Concessione, oltre a adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:

- a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica, nell'Atto di regolamentazione, nonché nel contratto, per l'intero periodo contrattuale e, a richiesta dell'Amministrazione concedente, per il periodo di eventuale proroga tecnica di 4 (quattro) mesi;
- b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di

trattamento dei rifiuti, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;

- c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore - nonché quelle ulteriori che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto -, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle citate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
- d) osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica;
- e) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- f) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione amministrativa o sanitaria, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;
- g) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, eventualmente richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;
- h) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;
- i) dotare, a proprie spese, i locali eventualmente presi in consegna delle attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;
- j) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse, canoni demaniali e consumo utenze, inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
- k) provvedere alle pulizie, disinfestazione e derattizzazione dei locali, di pulizia degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato;
- l) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria i locali eventualmente concessi in uso con relativa attrezzatura, ai fini della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, secondo il piano di manutenzione ed i manuali d'uso e manutenzione;
- m) regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale e dei propri fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con l'Autorità dirigente;
- n) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, altri eventi.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- o) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- p) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori

a quelle indicate nel presente Capitolato, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;

- q) consentire all'Amministrazione concedente e all'Autorità dirigente dell'Istituto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- r) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
- s) comunicare alla Concedente, entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

## 8. Obblighi e oneri a carico della Concedente

La Concedente, per il tramite la Direzione dell'Istituto, è tenuta a:

- a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza, tra cui in particolare: 1) l'individuazione dei generi di cui è ammessa la vendita e loro elencazione nel Modello 72 con indicazione del prezzo di vendita – art. 14, comma 1, DPR 230/2000 "Regolamento di esecuzione"; 2) la raccolta delle richieste di acquisto presentate dai ristretti – sia di generi inclusi nel Modello 72, sia richieste tramite "modello 393"; 3) la verifica della capacità di spesa del detenuto, sia in termini di osservanza dei limiti settimanali e mensili stabiliti dall'Amministrazione (art. 57, Legge 354/1975 – Ordinamento penitenziario), sia in termini di disponibilità finanziaria, cioè solvibilità del ristretto (sussistenza dei relativi fondi sui singoli conti correnti dei ristretti richiedenti l'acquisto); 4) la consegna delle richieste di acquisto (Buono condizionato) al Concessionario per la successiva vendita; 5) la distribuzione ai ristretti richiedenti dei generi venduti e consegnati dal Concessionario;
- b) comunicare al Concessionario con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni la chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie e, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni l'estensione del servizio di sopravvittuato ad altre sedi degli Istituti penitenziari che dovessero essere aperte durante il periodo di efficacia della concessione;
- c) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo (almeno 7 (sette) giorni), tutte le informazioni sulle variazioni dei giorni e dell'orario ordinario di funzionamento del servizio che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario;

## 9. Il Criterio di Aggiudicazione della Concessione.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 60, 95, 164 e 173 del Codice, in considerazione della particolare natura, della durata e della rilevanza economica del Servizio, la concessione verrà aggiudicata mediante il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, in ragione dei seguenti criteri, sub-criteri e pesi.

Le valutazioni dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno effettuate in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	-------------------

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**Risulterà aggiudicatario l'operatore economico la cui offerta avrà ottenuto il punteggiocomplessivo più alto (punteggio complessivo = punteggio tecnico + punteggio economico).**

#### **9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Con riferimento all'attribuzione del **"Punteggio Tecnico"**, le offerte tecniche saranno valutate sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri.

- **Criterio A – Progetto organizzativo del servizio, valutato in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice – criterio di tipo discrezionale (D) punti massimi 40**
- **Criterio B- Assortimento dei generi, i punteggi fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto – criterio di tipo tabellare (T) punti massimi 30**

#### **CRITERIO A - PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO**

**PUNTI 40**

Il concorrente dovrà presentare un progetto/relazione organizzativo del Servizio che si impegna ad effettuare, il quale verrà valutato, in termini discrezionali (D), mediante il metodo del c.d. confronto coppie (appresso esemplificato), avuto riguardo ad una serie di elementi organizzativi, operativi e qualitativi, da valutare anche riguardo alla gestione degli aspetti di rischio tipici del Servizio ad opera del concorrente, in una valorizzazione che tenga conto dei seguenti sub-criteri (riportati in ordine decrescente di importanza).

#### **A. Progetto Organizzativo del Servizio**

***fino a 40 punti***

Sub criteri o	Descrizione del sub criterio	Elementi di valutazione	Punti max parzial i Pp	Punti max Pma x	Criterio attribuzione punteggio	Strumento di attribuzione del punteggio
---------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------

A1	Iniziative periodiche promozionali (c.d. offerte) per alcuni generi o prodotti, tra quelli contemplati nella lista dei generi in vendita mediante il servizio in concessione (ad es. offerte del tipo 2x1, ovvero sconti percentuali, panieri promozionali, ecc.).	Fruibilità, efficacia del beneficio e funzionalità delle promozioni e delle offerte rivolte all'utenza, tenuto conto: della tipologia e periodicità delle iniziative; del particolare contesto che non consente un eccesso di accumulo di prodotti; delle problematiche per una conservazione adeguata degli stessi (in specie per quelli facilmente deperibili); dei limiti di spesa settimanali e mensili;	15	40	Discrezionali e mediante il metodo del confronto a coppie. Valutazione del relativo punteggio	Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a realizzare una proposta approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di attuazione, anche con riferimento al valore -non solo monetario- dei benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica
A2	Monitoraggio delle attività e del livello qualitativo del servizio svolto.	Pianificazione di indagini e valutazioni (c.d. "customer satisfaction", ecc.), anche mediante sistemi automatizzati/informatici di analisi e verifica con riguardo alla periodicità dell'iniziativa.	10			Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a realizzare una proposta, approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità operative di attuazione, con particolare riferimento ai benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica.
A3	Proposta organizzativa migliorativa del servizio, con particolare riguardo a: attività e sistema di acquisizione delle richieste di acquisto dei generi da parte dei ristretti; gestione della fase di consegna (in particolare per quanto concerne i generi alimentari definiti "freschi" o, comunque, facilmente deperibili).	Fattibilità, efficacia e tempistica di realizzazione delle migliori proposte, con riferimento a: sistemi (anche informatizzati) di acquisizione e gestione delle richieste di acquisto dei ristretti; modalità e tempi di consegna dei generi o prodotti; gestione dei "resi", requisiti eco-ambientali del package/packing dei generi;	8			Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a realizzare una proposta, approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità operative di attuazione, con particolare riferimento ai benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica.



A4	Modello della Struttura organizzativa aziendale dell'offerente relativamente alla parte dedicata alla gestione del Servizio in concessione.	Riferimento al coordinamento tra le figure professionali e alle modalità di impiego delle stesse, avuto riguardo, esemplificativamente, a sistemi di turnazione e tempi di sostituzione del personale in caso di eventi critici e/o particolari (i.e.: scioperi, malattie e altre assenze a vario titolo, tra cui eventuali rikusazioni su richiesta motivata del Concedente), al fine di garantire la continuità e l'efficienza del servizio attraverso una flessibilità organizzativa. Previsione di specifici progetti formativi finalizzati al miglioramento della professionalità del personale addetto, in ragione del particolare contesto di riferimento.	5		Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a dedicare al Servizio in concessione un modello organizzativo sotto il profilo della struttura aziendale, con particolare riferimento ai benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica.
A5	Iniziative di distribuzione gratuita, a favore dei ristretti indigenti nell'ambito di un'azione condivisa con la Direzione dell'Istituto, di prodotti alimentari (del tipo piccoli cesti o pacchi alimentari, ecc.), in linea con la ratio della L. n. 166/2016 (Legge antispreco), come modificata dalla Legge 27/12/2017 n. 205".	Fruibilità, concretezza ed efficacia dell'iniziativa, avuto riguardo a: tipologia; qualità; quantità, valore dei generi (per singolo utente e complessivo per ogni iniziativa); periodicità dell'iniziativa; metodica di attuazione.	2		Dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a realizzare una proposta approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di attuazione, anche con riferimento al valore -non solo monetario- dei benefici arrecati all'utenza, nonché alla sua efficacia e fattibilità di riflesso alla funzionalità del Servizio e alla gestione dell'eventuale rischio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario elaborato e presentato a corredo dell'Offerta economica.

#### CRITERIO B. Assortimento dei generi

**punti 30**

Il criterio - di tipo tabellare "T" - è finalizzato a garantire, a favore degli acquirenti, un più ampio ventaglio di scelta, nonché maggiori garanzie circa la qualità delle filiere produttive, quantomeno di alcuni generi predefiniti all'interno di talune categorie merceologiche.

Ciò, sia in termini di offerta di una pluralità di marche (**sub-criterio B1**), sia in termini di offerta di differenti tipologie dietetiche di prodotto (**sub-criterio B2**).

##### **Sub-criterio B1**

**Punti: 25**

Fermo l'obbligo - di base - di garantire almeno 2 (due) marche differenti dello stesso prodotto, di cui una notoria a livello commerciale e una non notoria, il concorrente è invitato ad offrire, attraverso unadichiarazione di impegno del legale rappresentante, più marche alternative dei seguenti prodotti, alcune delle quali selezionate anche tra quelle più note a livello commerciale, nei termini meglio

indicati in tabella:

<b>B1</b>	<b>Alimenti</b>	<b>Valori di offerta N. marche (M) (Base = 1 marca nota + 1 marca discount)</b>	<b>Punti parziali (2;5)</b>	<b>Pun ti ma x</b>	<b>Criterio (T)</b>	<b>Strumento attribuzione punteggio</b>
Offerta numero marche (M) alternative	a. Pasta; Passate/Pelati; Riso; Olio di semi; Olio di oliva	M=3 (Base +1 marca a scelta)	2	25	ON/OFF	Dichiarazione del legale rappresentant e contenente l'impegno a rendere disponibili-per l'inserimento nella lista "Mod. 72" – di 1(una) ulteriore marca (a scelta), oppure, di ulteriori 2 (due) marche (di cui una a scelta ed una nota), oltre le 2 (due) marche di Base
		M=4 (Base +1 marca nota +1 marca a scelta)	5			
	b. Caffè; Latte; Yogurt; The/Tisane/Infusi; Biscotti; Cereali/Gallette; Fette biscottate/Crackers	M=3 (Base +1 marca a scelta)	2			
		M=4 (Base +1 marca nota +1 marca a scelta)	5			
	c. Formaggi spalmabili; Mozzarella; Affettati sottovuoto	M=3 (Base +1 marca a scelta)	2			
		M=4 (Base +1 marca nota +1 marca a scelta)	5			
	d. Scatolame; Surgelati; Pizza surgelata	M=3 (oltre Base:+1 marca a scelta)	2			
		M=4 (Base +1 marca nota +1 marca a scelta)	5			
	e. Merendine; Cioccolato; Dolci tipici festività	M=3 (Base +1 marca a scelta)	2			
		M=4 (Base +1 marca nota +1 marca a scelta)	5			

**Sub-criterio B2****Punti: 5**

Il presente sub-criterio è finalizzato a garantire la possibilità di acquistare, con continuità, all'interno della lista dei generi (Mod. 72), particolari prodotti dietetici alimentari per soggetti intolleranti o che necessitano di alimenti ipocalorici (i.e.: prodotti *gluten free*, *sugar free* e *lactose free*), con riguardo ai seguenti generi:

<b>Sub criterio B2</b>	<b>Categoria alimenti</b>	<b>Tipologia alimenti</b>	<b>Punti max</b>	<b>Criterio (T)</b>	<b>Strumento attribuzione punteggio</b>
Prodotti dietetici alimenta ri	a. Senza glutine	Pasta; Fette biscottate; Crackers; Biscotti; Pizza; Pane	5	<b>ON/OFF</b>	Dichiarazione del legale rappresentant e contenente l'impegno a rendere disponibili i generi per l'inserimento nella lista "Mod. 72"
	b. Senza zucchero	Biscotti; Marmellate; Bevande; Caramelle			
	c. Senza lattosio	Latte; Formaggi spalmabili; Latticini			

## 9.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi dell'Offerta Tecnica.

L'attribuzione dei punteggi avviene:

- quanto al Criterio "A" e relativi sub-criteri, cui è assegnato un punteggio discrezionale - identificati per questo con la lettera "D" -, sulla base del metodo del confronto a coppie, come di seguito specificato (anche mediante esemplificazione). Si procederà a riparametrazione, rispetto al valore massimo del criterio.

**Punteggio Tot. criterio "A"** per ciascun concorrente = Somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub criteri.

- quanto al Criterio "B" e relativi sub-criteri, cui è assegnato un punteggio tabellare - identificati per questo con la lettera "T" -, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto. Si procederà a riparametrazione, rispetto al valore massimo del criterio.

Si precisa che, nel caso in cui, relativamente a detto criterio, a tutte le offerte sia attribuito un punteggio pari a 0, in fase di riparametrazione si attribuirà un punteggio pari a 0 a tutte le offerte.

**Punteggio Tot. criterio "B"** per ciascun concorrente = Somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub criteri.

Si ribadisce che, a pena di esclusione, l'Offerta Tecnica dovrà contenere gli impegni migliorativi per tutti i sub criteri relativi ad almeno 1 (uno) dei due criteri premianti "A" o "B" (di cui al precedente paragrafo, nonché al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico).

### **Descrizione del metodo del confronto a coppie per il criterio/sub-criteri discrezionali (D)**

L'attribuzione dei coefficienti con il metodo del "confronto a coppie" avverrà attraverso il confronto delle offerte, per ciascun sub-criterio, considerando le preferenze espresse in base alla seguente scala semantica, con valori compresi tra 1 e 6:

6 = preferenza massima

5 = preferenza grande

4 = preferenza media

3 = preferenza piccola

2 = preferenza minima

1 = nessuna preferenza ossia parità di preferenza.

Per ciascun sub-criterio di valutazione discrezionale (criterio di tipologia "D"), ciascun Commissario costruirà la propria matrice triangolare con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero N dei concorrenti meno uno, N-1. Nell'esempio seguente, le lettere, per riga e per colonna, individuano i singoli concorrenti. In ciascuna casella, il Commissario riporterà il riferimento del concorrente (la corrispondente lettera) la cui offerta sarà stata preferita con il relativo grado di preferenza (da 1 a 6). In caso di parità, saranno riportati i riferimenti di entrambi i concorrenti (le corrispondenti lettere) le cui offerte a confronto saranno risultate di pari preferenza, assegnando il grado di preferenza "1".

*A titolo di esempio, si rappresentano le "matrici" dei confronti a coppie eseguiti da tre ipotetici Commissari (Commissario*

1, Commissario 2 e Commissario 3), relativamente alle offerte di cinque ipotetici concorrenti (A, B, C, D, E) riguardo al sub-criterio "A1".

Si ipotizza che il **Commissario 1**, rispetto al sub-criterio A1, mediante il confronto "a coppie" tra le offerte valutate stesse come di seguito:

con "**3 =preferenza piccola**" l'offerta del concorrente A rispetto a quella del concorrente B;

con "**2 =preferenza minima**" l'offerta del concorrente C rispetto a quella del concorrente A;

con "**2 =preferenza minima**" l'offerta del concorrente A rispetto a quella del concorrente D;

con "**1 =nessuna preferenza ossia parità di preferenza**" tra l'offerta A e l'offerta E;

con "**5 =preferenza grande**" l'offerta del concorrente C rispetto a quella del concorrente B;

con "**4 =preferenza media**" l'offerta del concorrente D rispetto a quella del concorrente B;

con "**5 =preferenza grande**" l'offerta del concorrente B rispetto a quella del concorrente E;

con "**5 =preferenza grande**" l'offerta del concorrente C rispetto a quella del concorrente D;

con "**2 =preferenza minima**" l'offerta del concorrente C rispetto a quella del concorrente E;

con "**5 =preferenza grande**" l'offerta del concorrente E rispetto all'offerta del concorrente D.

Sulla base di tale ipotesi, il Commissario 1 predisporrebbe la seguente matrice dei confronti:

Imprese	B	C	D	E
A	A,3	C,2	A,2	A,E,1
B		C,5	D,4	B,5
C			C,5	C,2
D				E,5

Di seguito le ipotesi di possibili valutazioni, per confronti tra le offerte, degli altri due Commissari:

Commissario 2

Imprese	B	C	D	E
A	A,4	C,2	A,3	A,2
B		B,5	D,4	B,3
C			C,5	C,2
D				D,6

Commissario 3

Imprese	B	C	D	E
A	A,2	C,5	A,3	A, E,1
B		B,5	D,4	E,3
C			D,5	C,2
D				E,6

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente metodo:

1. Per ciascun Commissario, si procede alla somma delle preferenze attribuite a ciascun concorrente, come nell'esempio che segue (tenuto conto delle ipotizzate valutazioni di cui alle rispettive matrici innanzi riportate):

Commissario 1

Concorrente	Somma
A	6
B	5
C	14
D	4
E	6

Commissario 2

Concorrente	Somma
A	9
B	8
C	9
D	10

Commissario 3

Concorrente	Somma
A	6
B	5
C	7
D	9
E	10

2. Si trasforma, per ciascun Commissario, la somma delle preferenze mediante il "confronto a coppie" in coefficienti provvisori variabili tra 0 e 1, attribuendo alla somma più alta il valore di 1 e riproporzionando su di essa tutte le altre, come nell'esempio che segue:

Commissario 1

Concorrente	Somma	Coefficienti
A	6	0,428
B	5	0,357
C	14	1
D	4	0,285
E	6	0,428

Commissario 2

Concorrente	Somma	Coefficienti
-------------	-------	--------------

<b>A</b>	9	0,900
<b>B</b>	8	0,800
<b>C</b>	9	0,900
<b>D</b>	10	1
<b>E</b>	0	0,000

Commissario 3

<b>Concorrente</b>	<b>Somma</b>	<b>Coefficienti</b>
<b>A</b>	6	0,600
<b>B</b>	5	0,500
<b>C</b>	7	0,700
<b>D</b>	9	0,900
<b>E</b>	10	1

*Per ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti provvisori di ciascun Commissario e, successivamente, si procede al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo 1 al coefficiente medio più alto, e un coefficiente definitivo conseguentemente proporzionale al coefficiente medio raggiunto a tutti gli altri:*

<b>Concorrente</b>	<b>Media coefficienti provvisori</b>	<b>Coefficienti</b>
<b>A</b>	0,642	<b>0,741</b>
<b>B</b>	0,552	<b>0,637</b>
<b>C</b>	0,866	<b>1</b>
<b>D</b>	0,728	<b>0,840</b>
<b>E</b>	0,476	<b>0,549</b>

**Si precisa che, per tutti i passaggi della procedura sopra descritta, i valori saranno troncati alla terzafra decimale, senza alcun arrotondamento.**

**Al termine, la Commissione provvederà per ciascun concorrente a trasformare i coefficienti definitivi in punteggi, attribuendo il massimo del punteggio previsto per ciascun sub-criterio al coefficiente definitivo 1 e, proporzionalmente, gli altri punteggi in ragione dei coefficienti definitivi attribuiti.**

\*\*\*\*\*

**-Eventuale -**

**Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, ai fini della valutazione di ciascun sub-criterio discrezionale (lettera "D") sarà utilizzata, per ciascun concorrente, la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, senza ricorrere al confronto a**

coppie, sulla base della seguente scala di corrispondenza:

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
<b>Ottimo</b>	<b>1,00</b>	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<b>Più che buono</b>	<b>0,80</b>	La proposta presenta aspetti molto positivi che si avvicinano a soluzione ottimali
<b>Buono</b>	<b>0,60</b>	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
<b>Discreto</b>	<b>0,40</b>	La proposta presenta aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<b>Sufficiente</b>	<b>0,20</b>	La proposta risulta essere appena appena sufficiente con pochi elementi di pregio
<b>Insufficiente</b>	<b>0,00</b>	La proposta non è valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio

Per ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

**V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente attribuito al sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

**P<sub>i</sub>** è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;

**P<sub>max</sub>** è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

**A ciascun singolo sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il relativo peso massimo previsto per quel singolo sub- criterio.**

**Ai fini dei calcoli di cui sopra, si considerano al massimo n. 3 (tre) decimali dei coefficienti, con troncamento senza arrotondamento.**

\*\*\*\*\*

### 9.2.1 Determinazione del Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

Al termine delle operazioni sopra descritte per l'assegnazione del punteggio discrezionale "D" per il



criterio “A” e del punteggio tabellare “T” per il criterio “B”, si procederà alla determinazione del punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica di ciascun concorrente, come di seguito:

**PT** = Punteggio Tot. criterio “A” + Punteggio Tot. criterio “B” del concorrente *i-esimo*.

### 9.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.

Il concorrente è invitato a formulare un’offerta economica indicando, **per ciascuna delle 6 (sei) differenti predeterminate “macro-categorie” merceologiche** (di cui al successivo paragrafo 8.2.1. del presente disciplinare), ossia per tutti i generi o prodotti (di tipologia alimentare) ricompresi in ognuna di esse, una percentuale di ribasso, con massimo un solo numero decimale oltre la virgola, da applicarsi ai prezzi unitari correntemente praticati all’esterno, negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti, per i generi o prodotti corrispondenti (a tal proposito cfr. paragrafo 3.3.3 del Capitolato Tecnico).

Nell’ipotesi fosse riportato in offerta un valore con secondo numero decimale oltre la virgola, verrà considerato solo il primo numero decimale offerto, senza effettuare alcun arrotondamento (troncamento)-.

#### 9.3.1 Le “macro-categorie” merceologiche.

Per l’individuazione e strutturazione delle “macro-categorie” merceologiche, su cui orientare i ribassi di offerta, si è avuto riguardo all’impatto - per singolo lotto e sulla base dei dati dell’intero ultimo anno 2021 - del valore e della quantità di vendita di taluni prodotti di tipologia alimentare, nonché all’omogeneità della tipologia.

Da tale attività, nell’ambito dei generi propriamente “alimentari” sono state individuate le seguenti n.6 (sei) “macro-categorie merceologiche” su cui orientare i ribassi:

- ALIMENTARI (che ha inglobato anche le categorie: pasta, salumi/latticini e scatolame);
- MACELLERIA;
- BEVANDE;
- FRUTTA E VERDURA;
- DOLCIUMI/GELATI/PASTICCERIA;
- SURGELATI.

Sulla base del totale di vendita relativo a tutti i generi o prodotti ricompresi in ognuna delle differenti predeterminate macro-categorie (riferito all’intera annualità 2021), è stata utilizzata un’unica

ponderazione dei pesi percentuali di dette macro-categorie per tutti i differenti Lotti della procedura, in considerazione di variazioni irrilevanti tra i differenti Lotti e, quindi, di una sostanziale omogeneità delle preferenze nell'ambito delle richieste di acquisto di quei generi o prodotti da parte degli utenti presso gli Istituti della Regione.

#### 9.4 Criterio per l'attribuzione del punteggio economico: **Punti max 30**

L'Offerta economica verrà valutata su un complessivo di punti 30, suddivisi come segue, in ragione dei diversi pesi attribuiti alle singole macro-categorie merceologiche sopra individuate.

<b><u>MJ</u></b>	Macro-Categoria	PmaxJ
M	ALIMENTARI	<b>11</b>
M	MACELLERIA	<b>6</b>
M	BEVANDE	<b>5</b>
M	FRUTTA E VERDURA	<b>4</b>
M	DOLCIUMI/GELATI/PASTICCERIA	<b>3</b>
M	SURGELATI	<b>1</b>
TOT.		<b>30</b>

Il **Punteggio Economico**, per ciascuna macro-categoria, verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$P(i,j) = P_{Max,j} \times (R(i,j)/R_{Max,j})$$

P per  $R_{i,j} > 0,0$

dove:

j = macro-categorie da 1 a 6;

$i$  = offerta  $i$ -esima;

$P(i,j)$  = punteggio attribuito al concorrente  $i$ -esimo per la macro-categoria  $j$ -esima

$P_{Max, j}$  = punteggio massimo previsto per la macro-categoria  $j$ -esima

$R(i,j)$  = valore offerto (*ribasso*) dal concorrente  $i$ -esimo per la macro-categoria  $j$ -esima

$R_{Max,j}$  = offerta più conveniente (*Max ribasso*) presentata per la macro-categoria  $j$ -esima

***I valori ottenuti saranno troncati alla terza cifra decimale.***

Per quanto sopra, il “**Punteggio economico complessivo**” del concorrente  $i$ -esimo (**PEC, $i$** ) sarà dato dalla somma di punteggi ottenuti dal concorrente  $i$ -esimo per ciascuna macro-categoria  $e$ , cioè:

$$PEC_{i,j} = \sum_{j=1}^6 P_{i,j}$$

$$j=1$$

**Si procederà a riparametrazione qualora nessun concorrente ottenga il punteggio massimo stabilito per il criterio economico.**

**A pena di esclusione, il valore offerto dal concorrente ( $R(i,j)$ ) dovrà essere superiore a 0,0 (>0,0) per ognuna delle 6 (sei) predeterminate macro-categorie.**

## **9.5. Punteggio Complessivo ai fini dell’Aggiudicazione.**

Al termine delle operazioni sopra descritte, sarà determinata una graduatoria decrescente delle offerte analizzate, costruita sulla base del punteggio complessivo (PTOT), che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico complessivo” (PEc) per ciascun concorrente:

$$PTOT = PT + PEc$$

dove PT = (Punteggio Tot. criterio A + Punteggio Tot. criterio B) del concorrente  $i$ -esimo

dove PEc = (Punteggio economico complessivo) del concorrente  $i$ -esimo

La concessione sarà aggiudicata, sulla base dei criteri fissati dall’Amministrazione concedente ai sensi dell’art. 173 del Codice, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l’offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla Stazione Appaltante;
- b) l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all’articolo 172;
- c) l’offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 172.

## **9.6 VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione ne fornisce comunicazione al RUP, il quale, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione o di altro programmato e individuato incarico di supporto specialistico, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La Stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.